

COMUNE DI CAPREZZO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 16

DATA: 30/11/2012

OGGETTO: ESAME, DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DELIBERATA IN DATA 12/11/2012 DALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL VERBANO AVENTE AD OGGETTO: "INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL VERBANO QUALE AMBITO OTTIMALE DI GESTIONE ASSOCIATA PER LA COSTITUZIONE DI UNA O PIÙ UNIONI MONTANE DI COMUNI".

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 21,00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) BARBINI Alberto	X	
2) GHIONI Massimiliano	X	
3) BORGOTTI Sandro	X	
4) DOSSENA Dario	X	
5) GARLANDINI Giulia		X
6) GAGLIARDI Paola	X	
7) CERUTTI Ilario	X	
8) MENEGUZZI Barbara		X
9) CARETTI Graziella	X	
10) TRAVAINI Giorgio	X	
11) BISESTI Renato	X	
12) BORGOTTI Alberto		X
13) GAGLIARDI Emilio		X
TOTALI	9	4

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: ESAME, DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DELIBERATA IN DATA 12/11/2012 DALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL VERBANO AVENTE AD OGGETTO: "INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL VERBANO QUALE AMBITO OTTIMALE DI GESTIONE ASSOCIATA PER LA COSTITUZIONE DI UNA O PIÙ UNIONI MONTANE DI COMUNI".

IL CONSIGLIO COMUNALE

RIFERIMENTI LEGISLATIVI STATALI

PREMESSO che con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, lo Stato è intervenuto sull'assetto dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali;

– in particolare, l'art. 14 della legge prevede che:

- 1) l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare (comma 26);
- 2) ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma della Costituzione; h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (comma 27);
- 3) i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica (comma 28);
- 4) per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni (comma 28-bis);
- 5) i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa (comma 29);
- 6) la regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa (comma 30);
- 7) il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter (comma 31);
- 8) le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono ob-

bligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni (comma 31-bis);

- 9) i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo: a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28; b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28 (comma 31-ter);
- 10) in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (comma 31-quater);

RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI

- la Regione ha disciplinato, con la legge regionale 28/9/2012, n. 11 (“Disposizioni organiche in materia di enti locali”), le misure di riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, al fine di ottemperare alle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari;
- in particolare la legge individua: a) nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali; b) il limite demografico minimo per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici; c) le forme di esercizio associato di funzioni e di servizi comunali; d) i requisiti di aggregazione e le procedure di individuazione degli ambiti territoriali ottimali; e) le forme di incentivazione alle forme associative; f) le modalità e le forme di incentivazione alle fusioni di comuni; g) la trasformazione delle comunità montane in unioni montane di comuni; h) il procedimento di estinzione delle comunità montane; i) le norme relative al personale delle comunità montane (art. 2, comma 2);
- inoltre la legge prevede:
 - a) possibilità per i comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente di svolgere le funzioni ed i servizi mediante unioni di comuni o convenzioni (art. 3, comma 1);
 - b) la facoltà, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 bis, del decreto legge 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012, di gestire le funzioni ed i servizi in materia socio assistenziale mediante consorzi tra comuni (art. 3, comma 2);
 - c) le modalità di costituzione dell'unione di comuni (art. 4) e di stipulazione della convenzione (art. 5) per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi;
 - d) le modalità di individuazione delle aree territoriali omogenee ai fini dell'esercizio associato delle funzioni comunali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione (art. 6, comma 1) e ai soli fini dell'individuazione delle aree territoriali omogenee per la gestione associata (art. 6, comma 2);
 - e) i requisiti cui devono attenersi i comuni nel formulare le proposte di aggregazione per l'esercizio associato di funzioni e servizi (art. 7);
 - f) il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali (art. 8);
 - g) le modalità di intervento da parte della Regione per supportare la gestione associata sia dal punto di vista economico (art. 9) che tecnico-organizzativo (art. 10);
 - h) le modalità cui devono attenersi i comuni che chiedono la fusione (art. 11);

DISCIPLINA REGIONALE RELATIVA ALLE COMUNITÀ MONTANE

- la citata legge regionale detta al Capo VII (Norme relative alle Comunità Montane) una particolare disciplina per i Comuni che fanno parte di una comunità montana;
- in particolare, l'art. 12 stabilisce che:
 - 1) l'assemblea dei sindaci di ciascuna delle attuali comunità montane, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione assunta a maggioranza può chiedere alla Regione che l'ambito territoriale della comunità montana sia individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni (comma 1);
 - 2) il Presidente dell'assemblea dei sindaci notifica la richiesta di cui al comma 1 ai singoli comuni entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di adozione della deliberazione dell'assemblea (comma 2);
 - 3) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica di cui al comma 2, i comuni recepiscono o rigettano la proposta di cui al comma 1 e trasmettono il relativo provvedimento contestualmente alla Regione ed al Presidente dell'assemblea dei sindaci (comma 3);

- 4) se l'assenso per la costituzione di una sola unione montana si perfeziona per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione montana di comuni coincide con l'ambito territoriale della comunità montana (comma 4);
 - 5) se l'assenso per la costituzione di più unioni montane si perfeziona per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale delle unioni montane di comuni coincide con le proposte presentate (comma 5);
 - 6) se l'assenso si perfeziona per la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione o delle unioni montane di comuni coincide con l'ambito dei soli comuni aderenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 (comma 6);
 - 7) i comuni, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 approvano lo statuto dell'unione e dispongono il trasferimento in capo alla stessa delle funzioni e dei servizi da gestire in forma associata (comma 7);
 - 8) la Giunta regionale, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 sancisce l'istituzione dell'unione montana di comuni, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 (comma 8);
 - 9) nel caso di cui al comma 4 l'unione montana di comuni, dalla data di istituzione, succede nei rapporti giuridici attivi e passivi della comunità montana preesistente senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione (comma 9);
 - 10) nei casi di cui ai commi 5 e 6 le unioni montane di comuni succedono nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunità preesistente secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7 (comma 10);
 - 11) alle unioni montane di comuni costituite in virtù dei commi 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 (comma 11);
- l'art. 13 individua le competenze che l'unione montana di comuni può esercitare, in qualità di agenzia di sviluppo, le funzioni che, con il provvedimento previsto dal successivo articolo 17, sono attribuite ai comuni facenti parte delle comunità montane da esercitare obbligatoriamente in forma associata in un ambito territoriale corrispondente ai confini delle preesistenti comunità montane o loro scomposizioni in aree omogenee (funzioni relative agli interventi speciali per la montagna; funzioni ed i servizi propri dei comuni ad essi attribuiti per delega; funzioni già attribuite alle comunità montane preesistenti e conferite ai comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17);
 - gli articoli da 14 a 18 disciplinano il procedimento di estinzione delle comunità montane;

PROPOSTA DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI DELLA COMUNITÀ DEL VERBANO

PRESO ATTO che:

- con nota n. 2654 in data 13/11/2012, il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità del Verbano ha inviato il verbale dell'Assemblea tenutasi in data 12/11/2012 avente ad oggetto: "Individuazione dell'ambito territoriale della comunità montana del Verbano quale ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni";
- dal predetto verbale si evince che l'Assemblea ha deliberato all'unanimità di voti quanto segue:
 - 1) approvare e stabilire che l'ambito territoriale dell'attuale Comunità Montana del Verbano è individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di più "unioni montane di comuni", ai sensi del 1^a comma dell'art. 12 della legge regionale, ovvero di altra forma aggregativa (Convenzione);
 - 2) approvare conseguentemente all'interno dell'attuale Comunità Montana l'individuazione, con la correlata definizione territoriale, degli ambiti territoriali ottimali di gestione associata con le forme associative di seguito identificate e precisamente così determinate:

Ambito 1

Unione Montana di Comuni con proposta di unione tra 9 Comuni e precisamente Cannobio, Comuni della Valle Cannobina (Cavaglio – Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta e Gurro) e 4 Comuni dell'alto Lago Maggiore (Cannero Riviera, Trarego Viggiona, Oggebbio e Ghiffa);

Ambito 2

Unione Montana di Comuni con proposta di unione a 7 Comuni della Valle Intrasca (Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Intragna e Miazzina) e della Valgrande (Cossogno e San Bernardino Verbano);

Ambito 3

Ambito aggregativo tra i Comuni di Arizzano, Bee, Premeno e Vignone;

- 3) dare altresì atto delle seguenti determinazioni di due Comuni (Cannero Riviera e Cossogno) che imple-

mentano la definizione degli ambiti d'aggregazione per l'esercizio associato:

- il Sindaco del Comune di Cannero Riviera dichiara la volontà del proprio Comune di aderire alla proposta di esercizio associato delle funzioni e dei servizi con lo strumento della convenzione con i Comuni di Arizzano, Bee, Premeno e Vignone;
- il Sindaco del Comune di Cossogno, in relazione al documento presentato, dichiara l'assunzione di una "posizione aperta" per l'adesione all'ambito che comprende i 7 Comuni della Valgrande e della Valle Intrasca, ma con possibilità di richiesta di deroga per il convenzionamento delle funzioni con il Comune di Verbania;

DATO ATTO che, come sopra ricordato, l'art. 12, comma 3, della citata legge regionale stabilisce che i comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Assemblea dei Sindaci, i comuni recepiscono o rigettano la proposta e trasmettono il relativo provvedimento contestualmente alla Regione ed al Presidente dell'assemblea dei sindaci;

SENTITO il Sindaco che dichiara questo Comune ha da tempo intrapreso il percorso di formare un'unione di comuni;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

ESSENDO n. 9 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni illustrate in premessa, la proposta contenuta nel verbale dell'Assemblea dei Sindaci sopracitato dal quale si evince che l'Assemblea ha deliberato all'unanimità di voti quanto segue:

- 1) approvare e stabilire che l'ambito territoriale dell'attuale Comunità Montana del Verbano è individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di più "unioni montane di comuni", ai sensi del 1^a comma dell'art. 12 della legge regionale, ovvero di altra forma aggregativa (Convenzione);
- 2) approvare conseguentemente all'interno dell'attuale Comunità Montana l'individuazione, con la correlata definizione territoriale, degli ambiti territoriali ottimali di gestione associata con le forme associative di seguito identificate e precisamente così determinate:

Ambito 1

Unione Montana di Comuni con proposta di unione tra 9 Comuni e precisamente Cannobio, Comuni della Valle Cannobina (Cavaglio – Spocchia, Cursolo Orasso, Falmenta e Gurro) e 4 Comuni dell'alto Lago Maggiore (Cannero Riviera, Trarego Viggiona, Oggebbio e Ghiffa);

Ambito 2

Unione Montana di Comuni con proposta di unione a 7 Comuni della Valle Intrasca (Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Intragna e Miazzina) e della Valgrande (Cossogno e San Bernardino Verbania);

Ambito 3

Ambito aggregativo tra i Comuni di Arizzano, Bee, Premeno e Vignone;

- 3) dare altresì atto delle seguenti determinazioni di due Comuni (Cannero Riviera e Cossogno) che implementano la definizione degli ambiti d'aggregazione per l'esercizio associato:
 - il Sindaco del Comune di Cannero Riviera dichiara la volontà del proprio Comune di aderire alla proposta di esercizio associato delle funzioni e dei servizi con lo strumento della convenzione con i Comuni di Arizzano, Bee, Premeno e Vignone;
 - il Sindaco del Comune di Cossogno, in relazione al documento presentato, dichiara l'assunzione di una "posizione aperta" per l'adesione all'ambito che comprende i 7 Comuni della Valgrande e della Valle Intrasca, ma con possibilità di richiesta di deroga per il convenzionamento delle funzioni con il Comune di Verbania;

DI SPECIFICARE che questo Comune fa parte dell'ambito 2 unitamente ai comuni di Aurano, Cambiasca, Intragna, Miazzina, Cossogno e San Bernardino Verbania che ha scelto di gestire le funzioni fondamentali in forma associata, mediante unione di comuni;

DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della citata legge regionale, il presente provvedimento alla Regione e al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana del Verbano;

DI DARE ATTO che Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimente unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Alberto Barbini

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Massimiliano Ghioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

PARERE DI REGOLARITÀ

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Caprezzo, li 31 dicembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 31 dicembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno

Caprezzo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE